



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO II

Roma, 19 0 LUG 2014

Prot. N. 57667
Prot. Entrata N. 57548
Allegati:
Risposta a nota del :

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
S E D E

e, p. c. All' Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Oggetto: A.S. 1519 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre. Relazione tecnica integrata.

Con riferimento alla relazione indicata in oggetto, come integrata per le vie brevi dal Ministero della Giustizia, con riferimento all'articolo 9, si comunica che non si hanno osservazioni da formulare e pertanto si restituisce la stessa debitamente verificata.

Quanto sopra nel presupposto, assicurato dal Ministero della Giustizia, che alle attività derivanti dall'attuazione del suddetto articolo si possa provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si fa, tuttavia, presente che la parte di relazione tecnica relativa all'articolo 9, non contiene tutte le informazioni e gli elementi necessari a consentire di poter verificare se effettivamente ciò sarà possibile. Pertanto, l'efficacia della clausola di neutralità finanziaria non potrà che essere valutata in modo puntuale nella successiva fase di attuazione della delega.

Il Ragioniere Generale dello Stato

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Il disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile riuscire a determinare – prima dell'effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione europea – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie annuali, adottate ai sensi della legge n. 11 del 2005, non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare le eventuali spese. Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, il comma 4 dell'articolo 1 riproduce la consueta norma contenuta, tra i criteri direttivi generali della delega legislativa, nelle precedenti leggi comunitarie e che appare garantire sufficientemente sia una corretta gestione del bilancio dello Stato sia la possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. La disposizione prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

L'articolo 3, che reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, non comporta conseguenze finanziarie. Come specificato nel comma 2, le autorità interessate provvederanno alle attività previste dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4, recante la delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che riguarda l'eccessivo affidamento ai *rating* del credito, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come specificato nella clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

L'articolo 5, che reca la delega legislativa per l'attuazione dei regolamenti UE n. 345/2013 (relativo ai fondi europei per il *venture capital*) e n. 346/2013 (relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, coerentemente con quanto previsto nella clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2.

L'articolo 6, che reca delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività previste dal medesimo articolo si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Peraltro, la delega per l'attuazione della decisione quadro, con i medesimi criteri direttivi, era stata già inserita nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), sebbene non sia stata esercitata.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico in materia di diritto di asilo. Come previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall'attuazione della delega non

derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


L'articolo 8, che reca principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, dal recepimento della direttiva 2013/11/UE non deriverà l'introduzione nel nostro ordinamento di nuovi istituti e nuove competenze amministrative, ma soltanto una migliore specificazione dei requisiti delle procedure ADR, senza alcuna necessaria conseguenza sulle pubbliche amministrazioni interessate; il D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 già prevede la mediazione come procedura di risoluzione alternativa delle controversie e regola le competenze delle amministrazioni pubbliche interessate. Anche lo specifico criterio di delega aggiuntivo previsto dall'articolo 8, volto ad esercitare l'opzione che consente di meglio disciplinare, valorizzare e riconoscere come procedure ADR anche le conciliazioni paritetiche svolte sulla base di protocolli ed accordi fra imprese ed associazioni dei consumatori, non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario, né minori entrate, trattandosi solo di una migliore e diversa disciplina delle negoziazioni volontarie e paritetiche, già oggi possibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 28 del 2010. Coerentemente con quanto previsto nella clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2, eventuali previsioni del decreto legislativo da cui possa derivare qualche minimo impatto sull'organizzazione amministrativa saranno attuate garantendo l'invarianza della spesa, nell'ambito delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già esistenti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



10 LUG 2014



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
UFFICIO BILANCIO

A.S. 1519. “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre”.

Articolo 9 (*Delega al Governo per l’attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca*).
La disposizione in esame delega il Governo a recepire, nell’ordinamento italiano, la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, fissando i relativi principi e criteri direttivi. Al riguardo, si segnala la previsione per cui la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca tra organi di giustizia “collaterali” dovrà avvenire in modo tale da mettere in condizione l’autorità giudiziaria ricevente di stabilirne l’autenticità, oltre alla previsione di forme di comunicazione e di informazione del Ministero della giustizia da parte degli organi di magistratura interessati da provvedimenti di confisca, nonché l’obbligo di provvedere alla trasmissione d’ufficio a quella legittima destinataria, da parte dell’autorità giudiziaria “incompetente” che abbia ricevuto richiesta di provvedimento di confisca da parte di autorità giudiziaria di altro Stato membro. Ulteriori adempimenti riguardano l’obbligo di prevedere procedure di consultazione da parte della autorità giudiziaria italiana che sia stata oggetto di richiesta di confisca dall’autorità giudiziaria di altro Stato, prima del rifiuto della medesima richiesta, oltre alla previsione dell’obbligo per cui l’ufficiale giudiziario e la polizia giudiziaria italiana, debbano procedere nei casi di confisca, all’apprensione materiale dei beni, prevedendo i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero mediante ricorso alla forza pubblica nonché la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi di confisca di importi inferiori e non ai 10.000 euro.



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO UFFICIO BILANCIO

A tale riguardo, si assicura come alle suddette attività si possa provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, trattandosi di adempimenti istituzionali che risultano già espletati da questa amministrazione in virtù del proprio ruolo di "autorità centrale" in applicazione delle disposizioni attuative delle convenzioni e dei trattati in materia di cooperazione giudiziaria con gli altri Stati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

19 0 LUG 2014